

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021 - Testo coord. alla Legge regionale 8 novembre 2021 n.17

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 15 ter

(Fondo per il contenimento rette)(1)(2)

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

(3)

3 ter. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020
- 3 Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
- 4 Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020